NORME IN MATERIA DI SERVIZI DELL'IMPIEGO, DI MOBILITA' DEI LAVORATORI E DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Art. 16

L'integrazione salariale ordinaria, in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, punto 1), lettere a) e b), della legge 20 maggio 1975, n. 164, non puo' essere disposta per gli operai dipendenti da imprese industriali di cui risulti certa la cessazione dell'attivita' produttiva nel corso o al termine del periodo di intervento richiesto. L'integrazione salariale ordinaria non puo' essere disposta per gli operai per i quali non si preveda la riammissione nell'attivita' produttiva dell'impresa.

Versione in vigore dal 16 dicembre 1979, non più in vigore dal 14 febbraio 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilita' dei lavoratori e di integrazione salariale
Estremi	Decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624
Titolo	III — Provvedimenti per la garanzia del salario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-servizi-dell-impiego-di-mobilita-dei-lavoratori-e/art-16/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it